

COMUNE DI GAVOI

PROVINCIA DI NUORO

Regolamento per l'assunzione di personale per mobilità

Art. 1 – Procedura di mobilità

1. L'amministrazione, per ricoprire posti vacanti in organico, è tenuta in via prioritaria ad attivare le procedure di mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001. L'istituto della mobilità consiste nel passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa categoria in servizio presso altre amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'Amministrazione di appartenenza.
2. La gestione del procedimento di mobilità è affidata alla competenza del Responsabile dell'Area Amministrativa- Ufficio Personale.
3. Il bando di mobilità, approvato con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Personale, viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del comune di regola per almeno 10 giorni e contiene l'indicazione dei criteri di valutazione delle domande, assicurando comunque la preferenza per il personale eventualmente in servizio presso l'ente tramite comando o altra forma. Per assicurare una maggiore pubblicità del bando, lo stesso sarà inviato ad un congruo numero di Comuni vicini per la pubblicazione nei rispettivi Albi Pretori on online.
4. Le domande devono essere presentate entro il termine indicato nell'avviso che non deve essere, comunque, inferiore a dieci (10) giorni dalla data di pubblicazione del medesimo. Le domande devono contenere i dati personali, la Pubblica Amministrazione presso cui si presta servizio, la categoria e la posizione economica di inquadramento, il profilo professionale, l'anzianità di servizio in ogni categoria e profilo professionale di inquadramento, i titoli di studio posseduti ed un curriculum illustrativo del possesso di ulteriori requisiti, nonché delle attività effettivamente svolte. A esse deve essere allegata l'autorizzazione da parte dell'amministrazione di provenienza. Esse sono esaminate, per verificarne l'ammissibilità, dal responsabile dell'Ufficio Personale che provvede ad ammetterle, anche richiedendo le eventuali integrazioni e/o correzioni necessarie. Non sono prese in considerazione le domande presentate antecedentemente alla data di pubblicazione dell'Avviso di mobilità.
5. La selezione dei candidati è effettuata con valutazione dei titoli e lo svolgimento di colloquio o prova pratica. La valutazione dei titoli e lo svolgimento del colloquio/prova pratica sono effettuate da una Commissione giudicatrice nominata dal Responsabile dell'Ufficio personale e composta dallo stesso Responsabile dell'Ufficio Personale, dal Responsabile dell'Area interessata alla mobilità e da n. 1 esperto nelle materie attinenti al posto da ricoprire.
6. Il Responsabile dell'Ufficio Personale, convoca i soggetti che hanno presentato le domande ritenute ammissibili per il colloquio che riguarderà le tematiche attinenti alle attività da svolgere. Il colloquio è finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali, motivazionali e professionali richiesti per il posto da ricoprire ai fini del migliore inserimento nell'attività lavorativa. Si può prevedere, in alternativa e/o ad integrazione, lo svolgimento di una prova pratica.
7. La commissione giudicatrice quindi formula una graduatoria in centesimi, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) esperienza acquisita, indicata nel curriculum presentato, da valutare con specifico riferimento all'effettivo svolgimento di attività corrispondenti a quelle per le quali è prevista l'utilizzazione nell'Ente: fino ad un massimo di punti 30 valutati con i criteri riportati nella allegata tabella A).
 - b) esiti del colloquio svolto valutabile e/o della prova pratica fino a punti 60;

- c) trattamento economico in godimento valutabile, fino ad un massimo di punti 10 per i dipendenti inquadrati nella posizione iniziale e senza RIA e/o indennità ad personam e con un punteggio inferiore per i dipendenti inquadrati nelle successive posizioni di progressione orizzontale e/o con in godimento RIA ovvero assegni ad personam;
8. A parità di punteggio ha titolo di precedenza il candidato con minore età anagrafica
 9. Nel caso in cui nessuno degli interessati abbia ottenuto un punteggio superiore a punti 75/100 non si procederà ad alcuna assunzione per mobilità volontaria.
 10. Per comprovate ragioni di urgenza le procedure di cui al presente articolo, unitamente a quelle di cui all'articolo 34 bis del D.Lgs n. 165/2001, possono essere svolte unitamente alla indizione delle procedure concorsuali pubbliche, ma in tal caso nel bando di concorso deve essere espressamente indicato che non si darà corso allo stesso ovvero che il numero dei posti sarà ridotto in caso di esito di positivo delle procedure di assunzione tramite mobilità o di assegnazione di personale pubblico in disponibilità. In tal caso comunque le prove concorsuali non possono essere avviate prima della conclusione di tali procedure.

Art. 2- Riserva dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione si riserva comunque la possibilità di non procedere alla copertura del posto qualora, a giudizio insindacabile della Commissione, dall'esame dei curricula e dai colloqui, non emergano candidati in possesso della professionalità e della preparazione necessarie alla copertura del posto oggetto del presente bando.
2. E' inoltre facoltà insindacabile del Comune non dar seguito all'avviso di mobilità in conseguenza dell'introduzione di diverse e/o ulteriori limitazioni in materia di assunzioni imposte da disposizioni legislative ovvero dal mutare delle esigenze organizzative dell'Ente.

Art. 3 - Assunzione

1. Qualora la selezione si concluda con esito positivo, il candidato risultato vincitore della selezione sarà invitato a sottoscrivere il previsto contratto individuale di lavoro. Il contratto individuale determina l'area funzionale di prima assegnazione.
2. Al dipendente trasferito per mobilità si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nel C.C.N.L. vigente del comparto Regioni e Autonomie Locali. Il Comune non prenderà in alcun modo in considerazione le risultanze di eventuali procedimenti in corso presso l'Ente di appartenenza finalizzati all'attribuzione di progressioni orizzontali in favore degli interessati al trasferimento.
3. Il trasferimento è subordinato al consenso dell'Amministrazione di appartenenza entro un termine compatibile con le esigenze organizzative del Comune. L'Ente si riserva la facoltà di non procedere all'assunzione qualora la decorrenza del trasferimento risulti incompatibile con le predette esigenze organizzative.

Valutazione dei titoli - Punteggi

A) VALUTAZIONE DEL TITOLO DI STUDIO

Punti complessivi attribuibili: 8

In tale categoria vanno valutati i titoli di studio prescritti per la partecipazione al concorso.

I Titoli di studio conseguiti con la votazione minima di sufficienza, non danno luogo ad attribuzione di punteggio.

Ai Titoli di studio con votazione superiore a quella minima saranno attribuiti i seguenti punti:

Titoli espressi in decimi		Titoli espressi in sessantesimi		Titoli espressi con giudizio complessivo	Titoli di laurea espressi in centodecimi		Titoli di laurea espressi in centesimi		Titoli di laurea espressi in settantesimi		Valutazione
da	a	da	a		da	a	da	a	da	a	
6,10	7	37	42		67	77	61	70	43	49	3
7,01	8	43	48	Buono	76	88	71	80	50	56	4
8,01	9	49	54	Distinto	89	99	81	90	57	63	5
9,01	10	55	60	Ottimo	100	110 e lode	91	100	64	70	6

Possesso di titoli di studio superiori attinenti al posto messo a concorso: punti 2

B) VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO

Punti complessivi attribuibili: 12.

Titoli di servizio:

È ammesso a valutazione il servizio prestato, con rapporto di lavoro dipendente di ruolo e non di ruolo con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, presso Stato, Regioni, Enti Locali, ASL.

E' oggetto di valutazione esclusivamente il servizio prestato che abbia attinenza al profilo professionale del posto, messo a concorso.

Il periodo di servizio è valutato in mesi. Non sono valutate le frazioni di mese.

Il punteggio per titoli di servizio è così attribuito:

1 – stessa qualifica o qualifica superiore: punti 0,20 per mese

2 – qualifica inferiore (non oltre 2 livelli a quella cui si riferisce il concorso): punti 0,10 per mese.

Non sono valutati gli anni di servizio eventualmente richiesti come requisito essenziale per la partecipazione al concorso.

3. I servizi con orario ridotto saranno valutati con punteggi proporzionati alla durata degli stessi rispetto ai normali orari di lavoro.

4. I servizi prestati in più periodi saranno sommati prima dell'attribuzione del punteggio.

5. Per quanto riguarda i titoli di preferenza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.P.R. n°487/94 e successive modifiche e integrazioni.

C) VALUTAZIONE DEL CURRICULUM E TITOLI VARI

Punteggio complessivo attribuibile: punti 10

Nel curriculum formativo e professionale sono valutate dalla Commissione:

a) le pubblicazioni attinenti i contenuti professionali del posto messo a concorso, master e corsi di aggiornamento e/o riqualificazione conclusi con esame, che denotino l'avvenuto accrescimento della professionalità in rapporto al posto messo a concorso, la idoneità in concorsi per esami purché con profilo professionale e di livello pari o superiore a quello del posto messo a concorso, le

specializzazioni in attività tecnologiche di sussidio manuale (uso di computer e simili) purché i relativi attestati siano rilasciati dalle competenti Istituzioni pubbliche o da Enti o Istituti da essi riconosciuti.

b) le attività culturali e professionali e di studio non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito rispetto alla posizione funzionale da conferire.

L'attribuzione del punteggio avverrà su criteri preventivamente fissati dalla Commissione, nei limiti del punteggio complessivo di cui dispone.

Nel caso il curriculum risulti non apprezzabile per i suoi contenuti, la Commissione ne dà atto e non attribuisce alcun punteggio.